

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 73/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l' 11 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Delfini Prof. Francesco, Massi Dr. Franco – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL' A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE INGARI GIUSEPPE, SEGUITO GARA REGGIANA/VITERBESE DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall' A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell' Emilia (Reggio Emilia) , riduce la squalifica inflitta al calciatore Ingari Giuseppe a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARA CROTONE/LANCIANO DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone l' incameramento della tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSARO MARIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/SASSARI TORRES DEL 16.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 100/C del 18.12.2007)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari, dichiara estinto il procedimento.

Dispone l' incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL' A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALIARDI ANDREA SEGUITO GARA CISCO ROMA/SAMBENEDETTESI DEL 15.12.2007 CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI"** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 58/TB del 19.12.2007)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall' A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Moscati Prof. Enrico, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 5) **RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN, SEGUITO GARA GIULIANOVA/SANSOVINO DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo), dichiara estinto il procedimento.  
Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 7) **RICORSO DEL PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.1.2008 AL SIG. MULTINEDDU GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA PESCARA/GALLIPOLI DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

La C.G.F. rilevata la sussistenza di due domande nel corpo del medesimo ricorso ordina l'integrazione della tassa reclamo per la seconda doglianza. Respinge entrambi i ricorsi come sopra proposti dal Pescara Calcio S.p.A. di Pescara e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 8) RICORSO DELL' A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CUNEO/VALENZANA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzione dell'ammenda ad €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 9) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRINI MARCO (ALLENATORE DELL'U.S. GUBBIO 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./GUBBIO 1910 DEL 23.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.2007)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Alessandrini Marco e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma l'11 Gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete